



TRIBUNALE DI LOCRI

Ufficio Fallimenti

Il giudice, *dott. Giuseppe Cardona*,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del giorno 11 ottobre
2022;

letto il ricorso presentato da [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa
dall'avv. Francesca Maria Romeo, per l'omologazione della proposta di
piano del consumatore, integrato in data 1° agosto 2022 a seguito del
proprio provvedimento del giorno 11 luglio 2022;

OSSERVA

1. - [REDACTED] ha chiesto l'omologazione di un piano del
consumatore in cui è stato previsto il pagamento della complessiva
somma di € 52.825,11 oltre interessi calcolati al tasso legale previsto per
l'anno 2022 (1,25%, in totale € 3.155,80) e il compenso per l'organismo
di composizione della crisi (quest'ultimo in prededuzione, pari in totale a
€ 7.466,40), con l'integrale pagamento (oltre che del compenso
dell'o.c.c.) dei creditori erariali indicati come privilegiati nella proposta
(per un totale di € 7.676,43) e il riconoscimento del 55% per i creditori
chirografari secondo i rispettivi crediti individuati nella proposta; il
debito complessivo preso in considerazione è pari a € 90.349,91 al netto
del compenso per l'o.c.c.; il piano avrà una durata pari a dieci anni
dall'omologa; sono stati previsti otto ratei mensili di € 559,98 ciascuno,
destinati al pagamento del compenso dell'o.c.c., quindi 112 versamenti
mensili di € 497,89 in totale, in ratei quadrimestrali. La [REDACTED]
ha anche chiesto che si disponga la sospensione dell'esecuzione
immobiliare n. 30/2020 R.G.Es. fino a quando il provvedimento di
omologazione diventerà definitivo.

L'istante non ha allegato nel fascicolo telematico un piano di
ammortamento specifico; tuttavia al momento in cui si scrive il presente
provvedimento, all'interno del fascicolo cartaceo si rinviene tale piano,
distinto con riguardo ai pagamenti da eseguire in favore dei singoli
creditori¹; nel verbale dell'udienza del giorno 11 ottobre 2022 non si è

¹ L'ammortamento prevede che il primo pagamento di € 559,98 venga eseguito il 31 ottobre
2022 e che l'ultimo versamento rateale, dell'importo di € 497,89, venga effettuato entro il 28



dato atto della sua esibizione da parte del dottor Fabio D'Agostino; tuttavia, siccome il piano è comunque presente nel fascicolo, si può procedere oltre, senza ulteriori lungaggini procedurali (dato che la decisione sull'omologazione dovrebbe intervenire entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, così come prevede l'articolo 12 - *bis* c. VI della legge n. 3/2012).

Il 27 settembre 2022 il dottor Fabio D'Agostino, in qualità di delegato dall'o.c.c., ha trasmesso le prove delle notifiche di legge (che sono regolari) ai creditori.

Nessuno dei creditori indicati nel piano si è costituito in giudizio.

E' comparso in giudizio soltanto l'I.N.P.S.; il rappresentante dell'o.c.c. ha dichiarato all'udienza del giorno 11 ottobre 2022 che Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. gli ha trasmesso un atto di precisazione del credito identico rispetto a quello già valutato prima del deposito della proposta di piano.

2. - Si osserva preliminarmente che, in base alla normativa applicabile *ratione temporis*,

a) la costituzione in giudizio deve avvenire tramite scritto depositato nel fascicolo; dunque né Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. né l'I.N.P.S. possono ritenersi ritualmente costituiti in giudizio;

b) non vi sarebbero in astratto ragioni per non concedere il termine chiesto dal difensore dell'I.N.P.S. all'udienza del giorno 11 ottobre 2022; tuttavia, per le ragioni già esposte, i crediti dell'I.N.P.S. non potevano essere contenuti in una proposta di piano del consumatore, perché si tratta di somme derivanti dall'attività di impresa della ██████████

██████████ a seguito del rilievo d'ufficio di una possibile causa di inammissibilità della proposta, infatti, ██████████ ha modificato il piano in data 1° agosto 2022 in modo da superare il rilievo di possibile inammissibilità e da rendere superflua la concessione del termine in favore dell'I.N.P.S., il quale non verrà in alcun modo pregiudicato dal presente provvedimento.

3. - La domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 legge n. 3/2012; non sono poi emersi atti in frode ai creditori.

3.1. - Dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dottor Fabio D'Agostino (si veda in particolare la relazione integrativa trasmessa unitamente alla modifica della proposta di piano del consumatore in data 1° agosto 2022) e dalla documentazione versata in atti si evince che la richiedente

settembre 2022. Il totale dei ratei è di € 55.763,41 perché viene previsto l'immediato versamento di € 217,50 a titolo di imposta di registro atti giudiziari. Sono previsti dei versamenti quadrimestrali, anch'essi indicati analiticamente.

- a) versa in uno stato di sovraindebitamento ed ha assunto i debiti indicati nel piano depositato il 1° agosto 2022 in qualità di “consumatore”;
- b) non è assoggettata a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;
- c) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
- d) non ha mai fruito del beneficio dell’esdebitazione e non ha mai subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 o 14 – *bis* della legge n. 3/2012;
- e) ha proposto il ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 9 c. I della legge n. 3/2012.

La proposta di piano è corredata

- dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (nonché dalle buste paga emesse dal datore di lavoro successivamente; l’ultima busta paga prodotta dal ricorrente è quella emessa per il mese di maggio 2021);
- dall’attestazione sulla fattibilità del piano da parte del gestore della crisi nominato dall’o.c.c. (si veda in particolare la pagina 42 della relazione integrativa);
- dall’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
- dalla relazione particolareggiata del professionista designato contenente
 - 1) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
 - 2) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - 3) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - 4) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - 5) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

A carico di [REDACTED] pende la procedura esecutiva immobiliare n. 30/2020 R.G.Es., avviata da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..

4. – Per le ragioni sopra esposte, nessuno dei creditori si è costituito in giudizio.

Ai sensi dell'articolo 12 – *bis* c. IV della legge n. 3/2012, dunque, è esclusa la possibilità per il giudice di valutare la convenienza della cd. alternativa liquidatoria rispetto al piano.

5. – Nel piano si prevede il soddisfacimento al 100% dei crediti erariali indicati come privilegiati. I crediti indicati come chirografari sono tali, in base agli atti depositati e alle considerazioni rese dall'istante. Tuttavia è stato previsto che il pagamento dei creditori privilegiati si completi dopo il decorso di un anno dall'omologazione del piano del consumatore.

Ai sensi dell'articolo 8 c. IV della legge n. 3/2012, *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*.

Se per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (avente analogie con il concordato preventivo) è stata prevista la possibilità per i creditori muniti di privilegio di votare la proposta ed è stato chiarito che la dilazione oltre il termine annuale di cui all'articolo 8 c. IV della legge n. 3/2012 non incide sulla fattibilità giuridica del piano ma sulla convenienza per i creditori (cfr. Cass. Civ. n. 17391/2020), per il piano del consumatore non è prevista la possibilità per alcuno dei creditori di esprimere un voto.

La Suprema Corte ha dunque stabilito (condivisibilmente) che, in caso di dilazione oltre l'anno, i creditori privilegiati devono avere la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 22291/2020, Cass. Civ. n. 27544/2019, Cass. Civ. n. 17834/2019).

Giova precisare che tale manifestazione di volontà non può essere vincolante per il giudice, innanzitutto perché, come è stato già evidenziato, la dilazione oltre l'anno non incide sulla fattibilità giuridica del piano bensì sulla sua convenienza economica; inoltre, se si affermasse che il giudice sia vincolato al parere del creditore privilegiato, si finirebbe per introdurre nell'istituto del “piano del consumatore” un vero e proprio “diritto di veto” in capo ad alcuni creditori, non previsto però dalla legge n. 3/2012.

Nel caso di specie sia il piano del consumatore è stato ai creditori che, in base al piano medesimo, vantano un privilegio (mobiliare).

A meno di voler ritenere che il giudice debba fissare l'udienza per sentire le parti e, in presenza di creditori privilegiati, debba necessariamente effettuare un rinvio e disporre la notifica della data della

nuova udienza solo ad alcuni dei creditori coinvolti nel procedimento per sentire le loro determinazioni circa la dilazione di pagamento (ma tale conclusione non appare giustificata in base alle esigenze di speditezza che caratterizzano la procedura, soprattutto tenendo conto del termine di sei mesi previsto dall'articolo 12 – *bis* c. VI della legge n. 3/2012), si ritiene che con la fissazione dell'udienza del giorno 11 ottobre 2022 sia stata data ai creditori privilegiati sia (in generale) la possibilità di costituirsi in giudizio, sia la possibilità di esprimere il loro "parere" sulla dilazione dei pagamenti in loro favore.

Si può dunque procedere oltre con l'esame della domanda della signora [REDACTED]

6. – Secondo la Suprema Corte *"il tribunale, in sede di eventuale omologazione, ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il "piano" proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il "piano" sia "giuridicamente fattibile"* (Cass. Civ. n. 28013/2022).

Si concorda con la valutazione di fattibilità resa dall'o.c.c.: la [REDACTED] sia pure tramite l'intervento del proprio coniuge [REDACTED] (si veda la dichiarazione datata 15 luglio 2022 sottoscritta dal [REDACTED] all. n. 20), ha la disponibilità economica per effettuare i pagamenti proposti mantenendo nel contempo un dignitoso tenore di vita. Il [REDACTED] infatti non ha segnalazioni presso l'archivio della centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia (v. all. n. 17-a) e dichiara redditi che gli consentono di mantenere l'impegno assunto (v. all. n. 7 della relazione a firma del dottor D'Agostino).

Non si può ignorare che il [REDACTED] è "coobbligato" nell'ambito del finanziamento concesso a [REDACTED] da Compass Banca s.p.a.; tuttavia anche l'eventuale sopravvivenza dell'obbligo di garantire il pagamento del debito assunto dalla [REDACTED] non comporterebbe l'impossibilità per il coniuge dell'istante di versare il contributo periodico "promesso".

7. – E' opportuno precisare che il legislatore, alla fine dell'anno 2020, ha introdotto una modifica (retroattiva) degli articoli 7 e 12 – *bis* della legge n. 3/2012, prevedendo come requisito di ammissibilità del piano, tra l'altro, che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento "con colpa grave, malafede o frode".

Tale disposizione, contenuta nell'articolo 7 della legge n. 3/2012, deve essere interpretata unitamente all'articolo 12 – *bis* c. III – *bis* della medesima legge, a mente del quale il creditore che ha determinato colpevolmente la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o

che ha violato i principi in tema di “merito creditizio” di cui all’articolo 124 – *bis* del d. lgs. n. 385/1993 non può – in sostanza – opporsi all’omologa del piano e non può far valere delle cause di inammissibilità diverse da quelle che derivino da comportamenti dolosi del debitore².

A parere dello scrivente ciò vuol dire che, salvo che il consumatore versi in una situazione di “colpa grave”, non soltanto di “colpa” (la quale invece rileva a carico del creditore che ha concesso il credito in violazione dell’articolo 124 – *bis* del d. lgs. n. 385/1993), perfino il ricorso eccessivo al credito (su cui ha preso posizione il dottor D’Agostino nel proprio elaborato), in mancanza cioè di concrete possibilità (con le proprie risorse) di onorare tutti i debiti, non conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza. Infatti si può solo sostenere che il “sovraindebitato” sia in colpa (perché egli poteva ritenere con l’ordinaria diligenza di essere quantomeno in difficoltà al momento delle singole scadenze contrattuali), ma non che tale colpa sia “grave”, in presenza della decisione da parte di un operatore professionale (il quale può accedere alle apposite banche dati per verificare se chi richiede un prestito sia in grado di adempiere) di concedergli comunque il credito.

7.1. – Ciò posto in linea generale, si osserva che

a) le spese necessarie al dignitoso sostentamento della famiglia della [REDACTED] ammontano a poco più di € 2.050,00, tenendo conto del fatto che tutti e [REDACTED] i figli dell’istante sono studenti e che le relative spese non possono considerarsi di per sé “voluttuarie”, né appaiono eccessive in relazione alla situazione documentata da [REDACTED] (con specifico riguardo al corso frequentato da [REDACTED], su cui si rinvia all’esame dell’allegato n. 17-a del ricorso);

b) [REDACTED] ha un’entrata mensile di circa € 1.415,00 al mese, risultante dalle dichiarazioni reddituali depositate; il reddito di [REDACTED] è di poco più di € 1.508,00 al mese (si deve necessariamente tenere conto di tale entrata, perché evidentemente le spese familiari sono sostenute con il denaro ricavato da entrambi i coniugi);

² Non si ignora che tale ultima previsione è di natura processuale, impedisce cioè a uno o a più creditori di opporsi all’omologazione se non in caso di dolo del “consumatore”. Tuttavia il requisito della “colpa grave”, non della “mera” colpa, deve essere valutato in correlazione al fatto che il consumatore, rapportandosi con un professionista del settore, potrebbe fare affidamento sulla valutazione del cd. merito creditizio operata da costui e, proprio a seguito di tale valutazione (che deve essere effettuata prima della conclusione del contratto), potrebbe confidare di essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. Evidentemente tale considerazione verrebbe meno qualora si accertasse che il consumatore abbia fornito delle informazioni non veritiere in sede di trattativa contrattuale, oppure abbia dolosamente o colposamente taciuto delle informazioni rilevanti per la conclusione del contratto di finanziamento.

c) l'indebitamento nei confronti del Comune di [REDACTED] risale all'anno 2011, si è via via accresciuto ma si tratta di qualche centinaio di euro per ciascun anno; non è dunque possibile ritenere che tale progressivo indebitamento abbia di per sé inciso sulla "meritevolezza" della creditrice (la quale peraltro ha proposto l'integrale pagamento di tali debiti, sia pure dilazionati nel tempo);

d) [REDACTED] ha stipulato con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. un contratto di finanziamento con una rata mensile di € 665,21; tenendo conto delle ragioni dell'indebitamento dichiarate da [REDACTED] (si veda la quarta pagina della proposta), si deve ribadire che, ai fini della "meritevolezza", l'indebitamento totale deve essere posto in comparazione con il reddito totale dei coniugi [REDACTED] tale reddito non è stato sempre pari a € 2.923,00 circa al mese; tuttavia, poiché nel 2012 si deve comunque ritenere che la [REDACTED] abbia assunto il predetto debito con la concreta prospettiva di poterlo onorare (prospettiva "confermata" dal fatto che i ratei sono stati onorati per oltre due anni), l'indagine si concentrerà sulla situazione venutasi a creare nel momento in cui [REDACTED] ha chiesto e ha ottenuto un finanziamento da parte di Compass s.p.a.;

e) il 3 dicembre 2019 la [REDACTED] si trovava già in una situazione delicata dal punto di vista economico, perché il debito nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. non era stato più onorato a partire dal 2014 (la ricorrente ha affermato che in quell'epoca il proprio reddito si è contratto significativamente; in effetti, dalle buste paga in atti, risulta che [REDACTED] sia stata assunta da [REDACTED] s.r.l. soltanto in data 1° febbraio 2017); tuttavia l'odierna ricorrente ha chiesto e ha ottenuto un prestito per € 13.356,51 (la somma di € 19.592,84 corrisponde invece al totale del debito assunto dall'odierna istante, comprensivo di interessi e di spese), con un rateo mensile di € 325,11;

f) stante la documentazione sul master frequentato da [REDACTED], non vi sono elementi per ritenere che il finanziamento della fine del 2019 sia stato ottenuto per far fronte a delle spese voluttuarie, bensì in sostanza per delle serie esigenze familiari;

g) inoltre, già nel 2019 la [REDACTED] aveva un debito discendente da un decreto ingiuntivo, emesso in favore di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. pari a € 54.057,01 oltre spese di procedura (v. pag. 19 della relazione particolareggiata); tale decreto ingiuntivo è stato opposto ma non è venuto meno³;

³ Tornando al requisito della "meritevolezza", qualora si accerti che [REDACTED] abbia chiesto il finanziamento confidando nell'accoglimento dell'opposizione al decreto

h) comunque, secondo la tabella elaborata dall'o.c.c. (v. la pagina 31 della relazione integrativa depositata il 1° agosto 2022), senza tenere in considerazione il rateo spettante a Compass s.p.a. (€ 325,11 al mese come da contratto prodotto in atti; nella tabella è stata indicata la somma di € 281,00 al mese) il nucleo familiare di [REDACTED] poteva contare su entrate medie mensili per € 2.924,06 a fronte di spese per i debiti pregressi ammontanti a € 1.361,79; dunque si può affermare che, nel momento in cui la [REDACTED] ha chiesto il finanziamento a Compass s.p.a., ella poteva contare su € 1.562,27 mensili da destinare ai bisogni della famiglia⁴;

i) tale somma è inferiore rispetto al prospetto delle spese mensili evidenziato sopra, il quale tuttavia tiene conto anche della somma di € 900,00 spesa ogni mese per il mantenimento degli studi di [REDACTED]; tale importo però non doveva essere sostenuto dalla famiglia [REDACTED] – [REDACTED] in quel momento;

j) insomma, alla fine dell'anno 2019, pur tenendo conto dell'indebitamento via via crescente derivante dal finanziamento concesso da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la [REDACTED] poteva ancora pensare di poter far fronte alle proprie obbligazioni aumentando l'esposizione debitoria di circa trecento euro mensili;

ingiuntivo e quindi nell'inesistenza del proprio debito nonostante l'emissione di un provvedimento giudiziale di condanna, tale condotta dovrebbe essere considerata gravemente imprudente, quantomeno in mancanza di una sentenza di primo grado favorevole al consumatore. Anche nel caso in cui la [REDACTED], richiesta di fornire indicazioni su eventuali debiti pregressi, abbia dichiarato a Compass Banca s.p.a. l'inesistenza di debiti (proprio confidando nell'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo), si dovrebbe concludere per l' "immeritevolezza" dell'odierna ricorrente.

⁴ In realtà l'indebitamento della [REDACTED] non poteva essere pari alla somma di € 1.642,79 mensili indicata nella pagina 31 della relazione dell'o.c.c., né all'importo di € 1.562,27: il dottor D'Agostino ha inserito € 665,21 quale "rata bnl"; tuttavia, a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo per € 54.057,01, deve presumersi che il contratto di finanziamento sia stato risolto per grave inadempimento di [REDACTED] con la conseguenza che costei non doveva più versare un rateo mensile costante, bensì tutta la somma residua per capitale, interessi e spese. Dal punto di vista del consumatore, però, tale dato non è decisivo per ritenerlo "gravemente in colpa": a fronte di una capacità economica (residua rispetto a ciò che è necessario per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare), al netto della spesa per il mantenimento degli studi di [REDACTED] di circa € 1.070,00 al mese (pari alla differenza tra il reddito totale esposto nella tabella della pagina 31 della relazione particolareggiata dell'o.c.c. e tutte le altre spese, fatta eccezione per € 665,21 (rateo BNL), € 281,00 (rateo Compass, ancora non dovuto) e € 900,00 (spesa per gli studi della figlia [REDACTED]), una persona "non esperta" può ritenere di poter ancora estinguere il debito pregresso e di poter aumentare il proprio indebitamento; lo stato soggettivo di tale persona è qualificabile come "colpa", ma non come "colpa grave", tenuto conto della situazione di incertezza, dovuta anche al fatto che non vi era un rateo mensile preciso da pagare e alla circostanza della verifica positiva circa il cd. merito creditizio condotta da un "operatore professionale".

k) la condotta di [redacted] è comunque caratterizzata da “colpa” perché – secondo lo scrivente – chiedere un finanziamento in una situazione di incertezza, in parte derivante dalla presenza di un debito preesistente, in parte dovuta alla certezza di dover sostenere ulteriori spese per garantire l’accesso agli studi a uno dei propri figli, non corrisponde a una condotta “prudente”;

l) la situazione in cui si è venuta a trovare la [redacted] però, non corrisponde a uno dei casi in cui si può affermare che tale colpa sia “grave”: le ragioni del finanziamento di fine 2019 non sono di natura “voluttuaria”; al momento della richiesta del finanziamento la [redacted] [redacted] invero, poteva ragionevolmente valutare di poter onorare il debito “con le proprie forze” perché la differenza tra le entrate complessive del proprio nucleo familiare e le uscite da prendere in considerazione le consentivano di effettuare tale valutazione, sia pure non con certezza; *rebus sic stantibus*, la concessione del finanziamento da parte di un “operatore qualificato”, in mancanza di elementi che facciano ritenere che [redacted] abbia ottenuto il finanziamento medesimo fornendo delle dichiarazioni false alla società finanziaria oppure tacendo delle informazioni che ella avrebbe dovuto fornire (si rinvia alla lettura della terza pagina della scheda contrattuale in atti), fa ritenere che la colpa in cui è incorsa la [redacted] non sia “grave” e che comunque non vi sia dolo⁵;

m) non conduce a conclusioni diverse il fatto che, a circa un anno dalla conclusione del finanziamento, la [redacted] abbia presentato

⁵ Non risulta ad esempio che a [redacted] sia stato chiesto se ella aveva altri debiti con istituti di credito o con società finanziarie e l’odierna ricorrente abbia fornito informazioni non veritiere.

Nella giurisprudenza di merito si segnala, in senso conforme a quanto ritenuto dallo scrivente, Tribunale di Avellino 4 marzo 2021, est. Russolillo, su ilcaso.it: “*Si era ritenuto che non è (...) sufficiente ad escludere l’omologa la circostanza che, alla data dell’insorgenza di nuovi debiti, il consumatore era già sovraindebitato, occorrendo invece valutare in ogni caso i motivi dell’assunzione di nuove passività, le quali non potranno mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all’indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o a consentire all’indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento (in termini analoghi Trib. Verona 8 maggio 2015, in www.ilcaso.it; nonché ivi Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016). Tale orientamento deve essere viepiù confermato alla luce del nuovo disposto normativo, che, dando ancor maggiore rilievo alla ponderazione fra esigenze che si intendono soddisfare e disponibilità economiche al momento del ricorso al nuovo credito, ha considerato causa di possibile esenzione da colpa (grave) del debitore l’ipotesi di concessione di finanziamenti da parte di creditori qualificati (banche o società finanziarie), potendo egli infatti ben fare affidamento sulle capacità di valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti (v. già Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018 e Trib. Rimini, 1 marzo 2019, su www.ilcaso.it)”.*

l'istanza per la nomina del gestore della crisi (v. all. n. 1): sono comunque trascorse dodici mensilità, durante le quali [REDACTED] può avere acquisito consapevolezza della propria reale impossibilità di far fronte alle obbligazioni (mentre in precedenza, lo si ribadisce, la situazione era di incertezza, perché comunque le entrate del nucleo familiare erano rilevanti in relazione alla pur non modesta esposizione debitoria accumulata)⁶.

8. – In definitiva, la domanda di omologazione del piano presentato il 1° agosto 2022 deve essere accolta, attese l'ammissibilità della stessa e la mancanza di contestazioni da parte dei creditori.

9. – Ai sensi dell'articolo 12 – *ter* della legge n. 3/2012, *“dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”*.

Letteralmente tale norma prevede che le azioni esecutive individuali siano “improseguibili” a partire dalla data dell'omologazione del piano.

Contro il presente decreto però è possibile proporre reclamo al collegio.

Sarebbe contraddittorio stabilire una “improseguibilità” o “improcedibilità” correlata alla sola emissione del decreto di omologa e non anche alla data in cui l'omologazione diventa “definitiva”.

Del resto, l'articolo 12 – *bis c. II* della legge n. 3/2012 stabilisce che la sospensione può essere disposta fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

Con l'omologa del piano del consumatore, da un lato, la procedura esecutiva immobiliare potrebbe (ancora) proseguire, perché la vendita dell'immobile pignorato non incide sull'attuabilità del piano (quantomeno in base alle allegazioni delle parti); tuttavia, stante l'obbligatorietà dell'omologa per i creditori aventi titolo anteriore (alle condizioni di cui all'articolo 12 – *bis c. III* della legge n. 3/2012), è opportuno sospendere l'esecuzione n. 30/2020 R.G.Es. in attesa che il

⁶ La richiesta di nomina di un gestore della crisi è stata formulata il 14 dicembre 2020, dunque verosimilmente come “reazione” al pignoramento immobiliare che risulta essere stato trascritto presso i registri immobiliari in data 7 ottobre 2020 (v. all. n. 9, pagina 11); tale eventualità però non rileva nel presente procedimento. Avrebbe rilevato invece, ad esempio, la richiesta di nomina del gestore a distanza di poche settimane dall'incameramento della somma concessa in prestito alla [REDACTED] tale condotta avrebbe potuto assurgere addirittura a indice di dolo in capo al consumatore, data (in quel caso) la pretesa di restituire (pochissimo tempo dopo avere concluso un contratto) una somma significativamente inferiore rispetto a quella incassata, per di più con un rilevante “risparmio” sull'indebitamento pregresso, “a danno” dei precedenti creditori.

presente provvedimento diventi definitivo e dunque si possa applicare senza alcun dubbio interpretativo l'articolo 12 - *ter* della legge n. 3/2012.

Resta inteso che l'eventuale declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione non compete al giudice chiamato a omologare il piano del consumatore, bensì al giudice dell'esecuzione. Nel dispositivo del presente provvedimento vi è soltanto una presa d'atto del disposto normativo.

10. - Tenuto conto della circolare sottoscritta in data 24 marzo 2022 dai giudici di questo tribunale addetti ai fascicoli di composizione della crisi da sovraindebitamento e dal Presidente della Sezione Civile, nonché dell'opportunità di garantire uguali forme di pubblicità per i provvedimenti di omologazione di piani del consumatore adottati dall'ufficio, si reputa congrua nel caso di specie la pubblicità (art. 12 - *bis* c. III della legge n. 3/2012) sia sul sito istituzionale del tribunale, sia sul sito www.annuncisovraindebitamento.it, con i dati sensibili oscurati.

P.Q.M.

1) **omologa** il piano del consumatore depositato il 4 luglio 2022 e modificato il 1° agosto 2022 da [REDACTED] con l'assistenza del gestore della crisi designato dall'o.c.c. dottor Fabio D'Agostino, **disponendo** che i pagamenti avvengano nei tempi e nella misura indicate nel piano medesimo, in particolare in base al piano di ammortamento che si trova all'interno del fascicolo cartaceo, di cui si è dato atto nella parte motiva;

2) visto l'articolo 12 - *bis* c. II della legge n. 3/2012, **sospende** la procedura esecutiva immobiliare n. 30/2020 R.G.Es. pendente presso questo tribunale, fino alla data in cui il presente provvedimento diventerà definitivo;

3) **onera** l'o.c.c. di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando in modo puntuale e tempestivo ai creditori ogni eventuale irregolarità, inadempimento o ritardato adempimento della debitrice rispetto a quanto previsto nel piano;

4) ai sensi dell'art 12 - *ter* c. I della legge n. 3/2012, **dà atto** che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che a iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano; dà altresì atto che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

5) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura dell'o.c.c. sul sito www.tribunalelocri.it nell'apposita sezione dedicata alla crisi da sovraindebitamento, nonché sul sito www.annuncisovraindebitamento.it (in entrambi i casi con i dati sensibili oscurati);

6) dispone altresì la comunicazione a tutti i creditori (anche non costituiti) del presente provvedimento a cura dell'o.c.c.;

7) nulla per le spese di lite tra le parti.

Si comunichi alle parti costituite ed al gestore della crisi dott. Fabio D'Agostino.

Provvedimento redatto e inviato tramite "console del magistrato" il 4 novembre 2022.

Il giudice
dott. Giuseppe Cardona